Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — **Roma — Sabato 18 Settembre** — **Numero 218**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.20** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

Lunedì, 20 settembre, giusta la legge del 19 luglio 1895 n. 401, non si pubblica la GAZZETTA.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **413** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 23 agosto 1894 n. 394, sull'ordinamento organico delle Scuole italiane all'estero, e l'altro Nostro decreto della stessa data n. 395, con cui si approva il Regolamento per esse Scuole;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° settembre 1897 è istituita in Cairo d'Egitto una Scuola elementare femminile « a pagamento », di corso completo e di perfezionamento.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento, i programmi e gli orari della Scuola suddetta saranno determinati dall'Ispettore Generale delle Scuole italiane all'estero.

Art. 3.

Gli stipendi dovuti agli insegnanti, gli assegni di residenza e gli incarichi saranno stabiliti nei decreti di nomina di ciascun insegnante.

Art. 4.

Alla spesa occorrente al pagamento degli stipendi, assegni e rimunerazioni degli insegnanti, degli incarichi del personale di servizio, alla pigione del locale, al materiale scolastico sarà provveduto coi fondi disponibili nel relativo capitolo del bilancio del Ministerodegli Affari Esteri per l'esercizio 1897-98.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sarre, addì 23 agosto 1897.

UMBERTO.

VISCONTI VENOSTA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RUDINÌ.

Il Numero **412** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 comma 4° della legge 22 luglio 1894 n. 339, che stabilisce la sostituzione dei titoli dei Consolidati 5 e 3 %, i quali, alla data della pubblicazione della legge medesima erano inscritti al nome delle Opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con altri titoli del Consolidato 4.50 % netto, senza computare a loro carico l'aumento d'imposta di ricchezza mobile;

Veduto l'art. 12 comma 2° del regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894 n. 516 per l'esecuzione del citato art. 2 comma 4° e dell'allegato *I* alla legge predetta;

Vedute le leggi 9 e 20 luglio 1896, n. 281 e 306, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro e dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1896-97;

Veduta la legge 11 giugno 1897, n. 182, che approva l'assestamento degli stati di previsione suddetti;

Ritenuto che durante i trimestri dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno 1897, sono state compiute dalla Direzione Generale del Debito Pubblico le operazioni relative alla sostituzione delle rendite appresso indicate:

Dal 1° gennaio al 31 marzo 1897

N. 670 inscrizioni di rendita Consolidata 5 % con godimento dal 1° gennaio 1897 per l'ammontare complessivo di L. 335,842,98, sostituite con rendita Consolidata 4.50 % netto, per l'importo di L. 291,511,70, con eguale godimento dal 1° gennaio 1897.

N. 12 inscrizioni di rendita Consolidata 3 %, con godimento dal 1° ottobre 1896, per l'ammontare complessivo di L. 3034, sostituite con rendita Consolidata 4.50 % netto, per l'importo di L. 2676.91 con godimento dal 1° gennaio 1897.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1897

N. 1195 inscrizioni di rendita Consolidata 5 %, con godimento dal 1° gennaio 1897, per l'ammontare complessivo di L. 391,781.05 sostituite con rendita Consolidata 4.50 % netto, per l'importo di L. 340,065.95 con godimento dal 1° aprile 1897.

N. 11 inscrizioni di rendita Consolidata 3 %, con godimento dal 1° aprile 1897, per l'ammontare complessivo di L. 2943, sostituite con rendita Consolidata 4.50 % netto, per l'importo di L. 2551.52, con eguale godimento dal 1° aprile 1897.

Veduto l'unito prospetto (allegato *A*) delle operazioni di sostituzione delle suddette rendite Consolidate 5 e 3 % firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro;

Ritenuto che sulla rendita di annue L. 3084 di Consolidato 3 % presentata al cambio nel trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1897, venne pagato, con buono a parte, l'importo del trimestre dal 1° ottobre al 31 dicembre 1896, in L. 771, per pareggiare la decorrenza di godimento tra la rendita 4.50 % netto dato in cambio e quella 3 % presentata ed annullata.

Ritenuto che, parimenti, sulla rendita Consolidata 5 % di L. 391,781,05, presentata al cambio nel trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1897, venne pagato pure, con buono a parte, l'importo del trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo in L. 97,945,26 a pareggio della decorrenza di godimento;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 22 luglio 1894 n. 339 sovracitata, occorre ora di eseguire soltanto le variazioni ai singoli capitoli, che ai mentovati debiti consolidati si riferiscono tanto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello dell'Entrata per l'esercizio 1896-97;

Ritenuto che alle corrispondenti variazioni per l'esercizio finanziario 1897-98 sarà provveduto in sede di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per effetto delle operazioni di sostituzione delle rendite del Consolidato 4.50 % netto, a quelle dei Consolidati 5 e 3 % inscritte al nome delle opere pubbliche di beneficenza, eseguite nei due trimestri dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno 1897 di cui nell'unito prospetto (allegato *A*), saranno eseguite nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, nonchè in quello dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1896-97 ai singoli capitoli che si riferiscono ai debiti consolidati summentovati le variazioni risultanti dal prospetto (allegato *B*) che fa parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 16 agosto 1897.

UMBERTO

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RUDINÌ

ALLEGATO A.

Prospetto *delle operazioni di sostituzione delle rendite Consolidate 5 e 3 per cento inscritte al nome delle opere pubbliche di beneficenza con iscrizioni del Consolidato 4.50 per cento netto, giusta l'art. 2, comma 4°, della legge 22 luglio 1894 n. 339, effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 1897 (3° e 4° trimestre dell'esercizio 1896-97).*

Categoria della Rendita Consolid.	Rendite consolidate 5 e 3 per cento sostituite							Rendita consolid. 4.50 % netto data in cambio		Prorata trimestrale dovuto (1) dal 1° ottobre al 31 dicembre (2) dal 1° gennaio al 31 marzo		
	Quantità delle iscrizioni		Rendita		Ritenuta del 13,20 % sulle rendite		Godimento					
	5 %	3 %	5 %	3 %	5 %	3 %		Montare	Godimento	al lordo	Ritenuta del 20 %	al netto
Trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 5 % (1)	370	—	170,060 20	—	22,447 95	—	1° gen. 1897	147,612 25	1° gen. 1897	—	—	—
5 % (2)	300	—	165,782 78	—	21,883 33	—	Id.	143,809 45	Id.	—	—	—
3 % (3)	—	12	—	3,034 —	—	407 09	1° ott. 1896	2,676 91	Id.	771 — (1)	154 20	616 80
Trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 5 % (4)	1195	—	391,781 05	—	51,715 10	—	1° gen. 1897	340,065 95	1° apr. 1897	97,945 26 (2)	19,589 05	78,356 21
3 % (5)	—	11	—	2,943 —	—	388 48	1° apr. 1897	2,554 52	Id.	—	—	—
	1865	23	727,624 03	6,027 —	96,046 38	795 57		636,809 08		98,716 26	19,743 25	78,973 01

(1) Operazione contenuta nei limiti dei 29 milioni previsti in bilancio.
(2) Operazione eccedente i limiti dei 29 milioni previsti in bilancio.
(3) Operazione contenuta nei limiti dei 2 milioni previsti in bilancio.
(4) Operazione eccedente i limiti dei 29 milioni previsti in bilancio.
(5) Operazione contenuta nei limiti dei 2 milioni previsti in bilancio.

Roma, addì 16 agosto 1897.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.

ALLEGATO B.

Variazioni *da portarsi negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio finanziario 1896-97, approvato con la legge 9 luglio 1896, n. 281, per effetto delle operazioni di sostituzione delle rendite del Consolidato 4.50 0/0 netto, a quelle dei Consolidati 5 e 3 0/0 inscritte al nome dalle Opere pubbliche di beneficenza, eseguite nei due trimestri dal 1° gennaio al 30 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno 1897, in ordine all'articolo 2 comma 4° della legge 22 luglio 1894, n. 339.*

CAPITOLI		Variazioni da portarsi relative alle operazioni eseguite nel trimestre		In complesso
Numero	Denominazione	dal 1° gennaio al 31 marzo 1897	dal 1° aprile al 30 giugno 1897	
	Categoria Prima *Spese effettive - Oneri dello Stato* *Debiti perpetui.*			
1	Rendita Consolidata 5 % . . . . . L.	a) — 156,697 52	b) — 97,945 27	— 254,642 79
2	Rendita Consolidata 3 %. . . . . . »	c) — 669 23	—	— 669 23
4	Rendita Consolidata 4,50 % netto . . »	d) + 147,094 30	e) + 85,655 11	+ 232,749 41
	L.	— 10,272 45	— 12,290 16	— 22,562 61

a) Diminuzione corrispondente:

I. all'importo netto, sotto deduzione dell'imposta di Ricchezza Mobile in ragione del 13.20 %, di un semestre della rendita Consolidata 5 % di L. 170,060.20 sostituita con la rendita Consolidata 4.50 % netto di L. 147,612.25 con egual godimento dal gennaio 1857. . . . . L. 73,806 13

II. all'importo lordo di un semestre della rendita Consolidata 5 % di L. 165,782.78 sostituita con la rendita Consolidata 4.50 % netto di L. 143,899.45 con ugual godimento dal 1° gennaio 1897 . . . . » 82,891 39

L. 156,697 52

N. B. — Per la rendita di cui al n. II della precedente annotazione si diminuisce sul capo 1° l'intero ammontare lordo del semestre senza apportare diminuzione alcuna nelle partite di giro, poichè l'ammontare di tale rendita è in eccedenza dei 29 milioni previsti in bilancio e per i quali vi erano i corrispondenti stanziamenti.

b) Diminuzione corrispondente all'importo lordo del trimestre dal 1° aprile al 30 giugno della rendita Consolidata 5 % godimento dal 1° gennaio 1897 di L. 391,781.05 sostituita con la rendita Consolidata 4.50 % netto di L. 340,065.95 con godimento dal 1° aprile 1897.

N. B. — Anche per questa partita vale il *N. B.* apposto alla precedente annotazione *a*.

c) Diminuzione corrispondente all'importo netto, sotto deduzione dell'imposta di Ricchezza Mobile in ragione del 13,20 % del trimestre dal 1° aprile al 30 giugno della rendita Consolidata 3 % di L. 3084 godimento dal 1° ottobre 1896, sostituita con la rendita Consolidata 4.50 % netto di L. 2676.91 con godimento dal 1° gennaio 1897.

d) Aumento corrispondente alla competenza pei trimestri dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° aprile al 30 giugno, sulla rendita Consolidata 4.50 % netto di complessive L. 294,188.61 data in cambio di quella dei Consolidati 5 e 3 % di cui ale precedenti annotazioni *a* e *c*.

e) Aumento corrispondente alla competenza pel trimestre dal 1° aprile al 30 giugno sull'annua rendita Consolidata 4,50 % netto data in cambio con godimento dal 1° aprile 1897 di:

L. 391,781.05 di Consolidato 5 % di cui alla precedente annotazione *b*; e di L. 2,943 di Consolidato 3 % con egual godimento dal 1° aprile 1897, per la quale non occorre diminuzione alcuna nella competenza del cap. 2, poichè il relativo importo essendo compreso in quello del semestre di scadenza al 1° ottobre 1897, forma competenza del bilancio per l'esercizio 1897-98.

CAPITOLI		Variazioni da portarsi relative alle operazioni eseguite nel trimestre		In complesso
Numero	Denominazione	dal 1° gennaio al 31 marzo 1897	Dal 1° aprile al 30 giugno 1897	
	Categoria quarta — *Partite di giro.*			
148	Rendita Consolidata 5 % - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13,20 % sui titoli di Rendita intestati alle opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in Consolidato 4,50 % netto. . .	a) — 11,223 97	—	— 11,223 97
149	Rendita Consolidata 3 % - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 % sui titoli di rendita c. s.	b) — 101 77	—	— 101 77
150	Rimborso all'Amministrazione del Debito Pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra la antica ritenuta del 13,20 % e quella del 20 % operata sui titoli di rendita 5 e 3 % non ancora convertiti in Consolidato 4,50 % netto.	c) — 5,834 48	—	— 5,834 48
		— 17,160 22	—	— 17,160 22

a) Diminuzione corrispondente alla ritenuta del 13,20 % sul semestre di L. 85,030,10 dell'annua rendita Consolidata 5 %

di L. 170,030.20 sostituite con la rendita Consolidata 4.50 % netto di L. 147,612.25.

Vedi *N. B.* apposto all'annotazione *a* pel cap. 1.

b) Diminuzione corrispondente alla ritenuta del 13.20 % sul trimestre in L. 71, dell'annua Rendita Consolidata 3 % di L. 3084 sostituita con la Rendita Consolidata 4.50 % netto di L. 2676,91.

c) Diminuzione corrispondente alla ritenuta dal 6.80 % sulla somma lorda di L. 85.801,10 costituita dall'importo lordo del semestre sull'annua rendita 5 % di L. 170.060,20 di cui all'annotazione *a* . . . . L. 5782 05

e da quello del trimestre sull'annua Rendita 3 % da L. 3084 di cui all'annotazione *b* 52 43

5834 48

Variazioni *da portarsi negli stanziamenti dello stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1896-97, approvato con la legge 20 luglio 1896, n. 306, in corrispondenza di quelle portate negli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per effetto delle operazioni di sostituzione delle rendite del Consolidato 4.50 0/0 netto a quelle dei Consolidati 5 e 3 0/0 inscritti al nome delle opere pubbliche di beneficenza eseguite nei due trimestri dal 1° gennaio al 31 marzo, e dal 1° aprile al 30 giugno 1897 in ordine all'articolo 2 comma 4° della legge 22 luglio 1894 n. 339.*

CAPITOLI		Variazioni da portarsi relative alle operazioni eseguite nel trimestre		In complesso
Num.	Denominazione	dal 1° gennaio al 31 marzo 1897	dal 1° aprile al 30 giugno 1897	
	Categogia prima			
	Entrate effettive.			
18 art. 4	Imposta sui redditi di Ricchezza Mobile ritenuta sulle rendite del debito pubblico sulle annualità, interessi di capitali ecc.	*a*) — 16,578 28	*b*) — 19,589 05	— 36,167 33
	Categoria Quarta			
	Partite di giro.			
122	Quota d'imposta di Ricchezza Mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 0/0 intestati ad Opere pubbliche di beneficenza non ancora cambiati in Consolidato 4.50 0/0 netto corrispondente all'antica aliquota di imposta del 13.20 0/0.	*c*) — 11,325 74	—	— 11,325 74
123	Quota d'imposta di Ricchezza Mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 0/0 intestati ad Opere pubbliche di beneficenza eccedenti l'antica aliquota del 13.20 0/0 da rimborsarsi al cambio dei titoli stessi in Consolidato 4.50 0/0 netto.	*d*) — 5,834 48	—	— 5,834 48
		— 17,160 22	—	— 17,160 22

a) Diminuzione corrispondente alla ritenuta di Ricchezza Mobile in ragione del 20 % sopra un semestre della Rendita consolidata di L. 165,782.78, sostituita con la Rendita consolidata 4,50 % netto di L. 143,899,45 con egual godimento dal 1° gennaio 1897.

b) Diminuzione corrispondente alla ritenuta di Ricchezza mobile in ragione del 20 % sopra un trimestre della Rendita Consolidata 5 % di L. 391,781.05 con godimento 1° gennaio 1897, sostituita con la Rendita Consolidata 4,50 % netto di L. 340,065,95 con godimento dal 1° aprile 1897.

c) Diminuzione corrispondente a quelle portate negli stanziamenti dei capitoli 148 e 149 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

d) Diminuzione corrispondente a quella portata sullo stanziamento del capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Roma, 16 agosto 1897.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
L. Luzzatti.

Il Numero **CCLXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i decreti del 6 ottobre 1867 n. 1941 (parte supplementare) e del 29 giugno 1883 n. 1514 (serie 3ª) sui Conservatorii femminili del Regno;

Veduto il Regolamento organico del R. Istituto di San Ponziano in Lucca, approvato col Nostro decreto del 5 marzo 1885 n. 1662 (serie 3ª, parte supplementare);

Riconosciuta la necessità di modificare in alcune parti il detto Regolamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

É approvato il nuovo Statuto organico del R. Istituto di San Ponziano in Lucca, ed è pure approvato il ruolo del personale dello stesso Educatorio, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1897.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RUDINÌ.

STATUTO ORGANICO
del R. Istituto di San Ponziano in Lucca

CAPITOLO I.
Della natura e del fine dell'Istituto

Art. 1.

Il R. Istituto femminile di San Ponziano in Lucca, dipende, quale collegio educativo pubblico, dal Ministero della Pubblica Istruzione, che lo governa in conformità delle leggi scolastiche del Regno a colle norme stabilite dal presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto ha per fine di provvedere all'educazione e all'istruzione di fanciulle, le quali appartengano a famiglie di civile condizione.

Esso può aprire anche alle alunne esterne qualche scuola speciale, purchè tali alunne e le loro famiglie offrano sicure guarentigie di serietà e onoratezza.

Art. 3.

L'Istituto si mantiene:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con le rette pagate dalle alunne interne e con le minervali delle alunne esterne, e

c) con l'entrate eventuali.

CAPITOLO II.
Del Consiglio amministrativo e del Presidente

Art. 4.

Il governo immediato dello Istituto spetta ad un Consiglio amministrativo, il quale si compone del Presidente e di due Consiglieri, nominati per un triennio con decreto Reale.

Il loro ufficio è gratuito.

Sotto la guida del Presidente, uno dei Consiglieri cura più specialmente l' istruzione e l'altro l'amministrazione.

Art. 5.

Il Consiglio amministrativo:

a) delibera, anno per anno, quali scuole possano aprirsi alle alunne esterne;

b) delibera sull'ammissione delle alunne interne a pagamento e di quelle esterne, sentito il parere della direttrice;

c) determina l'ammontare delle minervali dovute dalle alunne esterne per le scuole, che frequentano;

d) fissa il compenso agl' insegnanti delle materie non obbligatorie;

e) bandisce i concorsi e fa le proposte per i posti gratuiti;

f) sopraintende all'amministrazione, vigila le scuole e tutto ciò che si attiene all'educazione, alla sanità ed al trattamento delle persone accolte nell' Istituto;

g) fa al Ministero della Pubblica Istruzione le proposte per la nomina delle maestre interne, degl' insegnanti delle materie obbligatorie, del direttore spirituale e del segretario-cassiere; nomina il medico, il commesso, gl' insegnanti delle materie facoltative, la insegnante di ginnastica e la guardaroba; elegge volta per volta, quando se ne presenti la necessità, l'avvocato, il notaio e l' ingegnere;

h) invia, alla fine dell'anno scolastico, per mezzo del Provveditore agli studi, al Ministero di Pupblica Istruzione la relazione della direttrice sull'andamento dell' Istituto, aggiungendo, se lo stimi necessario, le sue speciali osservazioni e proposte;

i) autorizza il Presidente a stipulare i contratti e a stare in giudizio, dandone conto al Consiglio provinciale scolastico, eccezione fatta per le cause contro i debitori morosi; propone l'accettazione di lasciti e doni; provvede alle trasformazioni occorrenti ai beni mobili e immobili e ne cura con diligenza l'inventario;

k) determina le norme per le provviste da farsi economicamente e sottopone al Consiglio scolastico i verbali delle forniture coi relativi capitolati per ottenerne l'approvazione, osservando, anche a tale riguardo, le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato;

l) cura l'esatta riscossione dell'entrate; esamina i registri di contabilità; visita la cassa; ispeziona i depositi delle provviste fatte per i bisogni dell'Istituto e i magazzini;

m) delibera sui lavori e in genere su tutte le spese straordinarie dell'Istituto;

n) compila il bilancio di previsione, il quale dev'essere trasmesso, per l'approvazione, al Consiglio provinciale scolastico, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce;

o) compila il rendimento dei conti dell'anno precedente e lo trasmette, dentro il mese di maggio, al Consiglio provinciale scolastico per la necessaria approvazione;

p) prende tutti i provvedimenti utili alla retta amministrazione del patrimonio; e in genere compie gli altri uffici che gli sono commessi dalle leggi del Regno e dal presente statuto;

q) vigila perchè siano osservate le leggi e i regolamenti in vigore, per tutti gli atti che debbonsi compiere nell'interesse dell'Educatorio.

Art. 6.

Le deliberazioni del Consiglio amministrativo sono valide, se prese dalla maggioranza assoluta di suffragi.

Art. 7.

Il Consiglio si aduna quando il Presidente lo stimi opportuno, o ne faccia domanda la direttrice o uno dei Consiglieri. Di regola si aduna una volta al mese.

L'invito deve contenere la nota degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

Art. 8.

Degli argomenti discussi in ogni adunanza viene compilato, per cura del segretario, processo verbale, che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 9.

Il Presidente del Consiglio amministrativo:

a) rappresenta l'Istituto innanzi alla potestà amministrativa e giudiziaria e interviene ai contratti;

b) eseguisce le deliberazioni del Consiglio amministrativo;

c) cura l'esecuzione dei regolamenti;

d) firma i mandati e fa eseguire le spese regolarmente approvate, in conformità del bilancio divenuto esecutivo;

e) tiene la corrispondenza col Ministero della Istruzione Pubblica, col Prefetto, col provveditore agli studî e con qualsiasi potestà o persona;

f) riferisce al Consiglio amministrativo, secondo il bisogno, intorno alla disciplina, allo indirizzo generale e ai provvedimenti che in caso di urgenza egli abbia presi;

g) convoca e presiede il Consiglio amministrativo;

h) ha sotto la sua immediata dipendenza il segretario-cassiere dell'amministrazione e il commesso;

i) nomina le persone di servizio.

Art. 10.

Mancando o essendo impedito il Presidente, il Consigliere anziano ne assume le attribuzioni.

L'anzianità è stabilita dalla data della nomina o, altrimenti, dall'età.

Art. 11.

Le attribuzioni del Consigliere delegato all'amministrazione e di quello delegato agli studî si compendiano nel vigilare sull'andamento amministrativo e didattico dell'Educatorio.

CAPITOLO III.
Del personale educativo ed insegnante.

§ 1.

Disposizioni generali.

Art. 12.

All'istruzione e all'educazione delle alunne attendono la direttrice, il direttore spirituale, le maestre interne e gl'insegnanti esterni, tanto delle materie obbligatorie, quanto di quelle facoltative.

Il personale dell'Istituto tranne quello addetto all'insegnamento delle materie facoltative è stabilito dalla tabella *A* annessa al presente statuto.

Art. 13.

Quando il numero delle alunne od altra cagione renda superfluo qualche insegnante o qualche maestra, il Consiglio amministrativo non provvederà alla vacanza dei posti, salvo l'avviso del Consiglio provinciale scolastico. Se, al contrario, per l'aumento delle alunne o per altra ragione sarà necessario aggiungere un nuovo insegnante o una nuova maestra a quelli indicati nella tabella *A*, il Consiglio amministrativo provvederà con incarichi temporanei, dandone immediata comunicazione al Consiglio provinciale scolastico per ottenerne il consenso.

Nello stesso modo e con la stessa autorizzazione superiore, il Consiglio provvederà alle supplenze nel caso di assenza temporanea di alcune delle persone indicate nella tabella *A*.

Di tutti cotesti provvedimenti sarà data parte al Ministero di Pubblica Istruzione.

Art. 14.

L'assenza temporanea fino ad un mese può essere autorizzata, nel caso di sventure di famiglia o di gravi bisogni, dal Consiglio amministrativo, il quale ne darà avviso al Provveditore agli studi. Il Provveditore poi è competente ad autorizzare assenze più lunghe dandone partecipazione al Ministero di Pubblica Istruzione.

Art. 15.

La direttrice e le maestre interne dimorano nell'Istituto; vi hanno vitto e alloggio, fruendovi dell'assistenza medica, delle medicine, del lume e della lavatura della biancheria.

Le maestre interne possono ottenere dal Presidente del Consiglio amministrativo, se il servizio lo consenta per giudizio della direttrice, un permesso di trenta giorni durante le vacanze scolastiche.

La direttrice non può allontanarsi senza il consenso del Presidente. Durante la sua assenza ne tiene le veci, su proposta di essa e per autorità del Consiglio amministrativo, la maestra interna riconosciuta più adatta.

Art. 16.

Gl'insegnanti delle materie facoltative vengono retribuiti a spese delle famiglie che ne richiedono l'opera. La tassa da pagarsi per ciascuna materia è stabilita dal Consiglio amministrativo, il quale ne darà partecipazione al Ministero di Pubblica Istruzione col mezzo del Provveditore agli studî.

§ 2.

Della Direttrice

Art. 17.

La direttrice veglia al buon governo della famiglia tanto per la parte didattica ed educativa, quanto per quella economica; e da lei prendono norma le persone che vivono o prestano servizio nell'Istituto.

È nominata per decreto Reale. Provvede alla rigorosa osservanza dei regolamenti, delle discipline interne e di tutte le disposizioni emanate dal Consiglio amministrativo e dal Presidente, secondo le rispettive competenze.

Tiene informato il Presidente di ogni fatto che riguardi la disciplina della famiglia e l'andamento dell'Istituto.

Art. 18.

Al principio dell'anno scolastico la direttrice concerta con gli insegnanti il metodo da seguirsi nello svolgimento de' programmi e la scelta dei libri di testo.

Sopraintende alle scuole tanto per la parte didattica, quanto per quella educativa e disciplinare, rispetto alle alunne e rispetto agl'insegnanti interni ed esterni.

Art. 19.

Ogni bimestre fa un esame particolareggiato alle alunne, presenti i maestri, sulle materie obbligatorie e facoltative insegnate in ciascuna classe; ne riferisce al Consiglio amministrativo e alla fine dell'anno scolastico presenta al Consiglio stesso, che ne manda copia al Ministero della Pubblica Istruzione, una relazione sull'Istituto e sull'esito degli esami finali, facendo le proposte opportune per rendere migliori l'andamento morale e lo stato materiale dell'Educatorio.

Art. 20.

Riceve le visite dei parenti e dei tutori delle alunne e tiene con loro corrispondenza epistolare.

Art. 21.

Stabilisce le ore e i giorni nei quali sono permessi i passeggi e le visite, porgendone avviso, per norma, alle famiglie delle alunne.

Art. 22.

Ogni bimestre, dopo l'esame particolareggiato di cui al precedente articolo 19, dà notizia ai genitori o ai tutori delle alunne della condotta e del profitto di queste; e li avvisa tosto in caso di malattia.

Art. 23.

Verifica, anche per mezzo della economa, la quantità ed esamina la qualità dei generi di vitto, somministrati dai fornitori e dal segretario-cassiere; respinge tali generi se imperfetti e non rispondenti alle condizioni dell'appalto, dandone ragione per iscritto al Presidente; e a quest'ultimo dà ragione altresì dei provvedimenti adottati di urgenza per le assunzioni e i licenziamenti delle persone di servizio (art. 99).

Art. 24.

Interviene, se invitata, alle adunanze del Consiglio amministrativo, e può suggerire al Presidente e al Consiglio stesso i provvedimenti da adottarsi per il vantaggio di tutto il servizio,

A dette adunanze dovrà sempre essere invitata, ove trattisi di questioni didattiche o disciplinari.

Art. 25.

Dà parere intorno alla nomina o al licenziamento del personale inserviente e intorno alle proposte di maestre e d'insegnanti.

Art. 26.

Permette in casi straordinari le visite dei parenti delle alunne anche fuori dell'orario ordinario e le visite degli estranei: concede alle alunne i permessi ordinari di uscire coi parenti o tutori.

Art. 27.

Provvede alle spese di cui all'art. 59 col deposito di lire cento (art. 55), rendendone conto direttamente alle famiglie delle alunne.

Alla fine dell'anno ed anche prima, se richiesta, dà al Presidente un sunto particolareggiato del movimento di tali spese per ciascuna educanda.

§ 3.

Del Direttore spirituale

—

Art. 28.

Il direttore spirituale, nominato per decreto ministeriale su proposta del Consiglio amministrativo, cura l'educazione e l'istruzione religiosa delle alunne, amministra i sacramenti, spiega il Vangelo nei giorni festivi e compie tutti gli uffici del proprio ministero.

Può delegare le sue attribuzioni in via straordinaria ad un altro sacerdote, soltanto col consenso della direttrice, la quale dovrà rendere di ciò avvertiti il Presidente e il R. Provveditore agli studi.

Alla fine dell'anno fa l'esame di catechismo alle alunne per la relativa classificazione.

Art. 29.

Riceve in consegna gli arredi sacri e gli oggetti mobili destinati ordinariamente al culto, provvedendo alla loro conservazione.

Art. 30.

L'orario delle funzioni sacre viene stabilito di concerto con la direttrice.

§ 4.

Delle Maestre interne

—

Art. 31.

Subordinate alla direttrice, cooperano all'istruzione e all'educazione delle alunne le maestre interne.

Esse menano con le alunne interne vita comune, vegliandole e ammaestrandole; riposano la notte, meno espressa licenza della direttrice, nel medesimo dormitorio, assistono alle lezioni degli insegnanti e porgono nelle rispettive classi l'insegnamento a tutte le alunne conviventi o no nell'Istituto.

Art. 32.

Le maestre sono nominate dal Ministero della Pubblica Istruzione o in seguito a concorso o sopra proposta del Consiglio amministrativo, che sarà accompagnata dal parere della direttrice e dal voto del Consiglio scolastico della provincia. Gli avvisi di concorso, dopo approvati dal Ministero di Pubblica Istruzione saranno pubblicati per cura del Consiglio amministrativo, il quale raccoglie le istanze delle concorrenti le gradua per ordine di merito e le trasmette poi al detto Ministero con le sue proposte e col voto del Consiglio scolastico della provincia.

Art. 33.

Le maestre di regola sono adibite all'insegnamento elementare, ma possono essere nominate insegnanti delle discipline obbligatorie nei corsi medio o perfettivo, o incaricate dell'insegnamento di qualcuna di tali discipline, quando posseggano i relativi diplomi speciali ai termini delle leggi in vigore e del presente statuto.

Possono anche essere incaricate di qualcuna delle discipline facoltative, salvo il disposto del seguente art. 42.

Art. 34.

Le maestre che concorrono a un posto nell'Istituto debbono produrre, oltre i diplomi di abilitazione all'insegnamento, gli attestati di moralità e di sana costituzione fisica.

Sarà sempre necessario il diploma di maestra di grado superiore.

Art. 35.

La maestra della lingua francese è dispensata dall'obbligo di possedere il diploma di maestra elementare superiore, ma deve in cambio essere provveduta del titolo speciale di abilitazione a quella lingua, conseguito secondo le norme vigenti, o di un attestato straniero, riconosciuto a quello equipollente.

Il Consiglio preferirà nelle sue proposte la maestra nata o cresciuta nei paesi ove si parla la lingua francese.

La maestra dei lavori muliebri pure è dispensata dall'obbligo di possedere quel diploma, ma deve esibire documenti che possano provare la sua abilità nello speciale insegnamento.

Le maestre delle arti belle debbono produrre l'abilitazione speciale all'insegnamento rispettivo.

Art. 36.

Le maestre, oltre all'insegnamento e alle cure della sorveglianza, compiono gli altri uffici cui sono chiamate dalla direttrice compatibilmente colle loro attribuzioni.

Art. 37.

Una delle maestre nelle ore di libertà coadiuva la direttrice nel governo economico della famiglia ed assume la qualità di economa. Spettano alla economa, subordinatamente alla direttrice, gli uffici concernenti l'azienda domestica, come quelli della distribuzione dei generi alimentari e di consumo, che le sono consegnati dal segretario-cassiere o dai fornitori.

Assistita da persona addetta all'Istituto, designata dalla direttrice, si assicura se i generi di consumo corrispondano alla qualità e al peso ordinati, prendendone nota in apposito registro: accetta i generi somministrati giorno per giorno dai fornitori e ne avvisa la direttrice quando li riscontri di qualità manchevole; soprintende, in generale, alla economia, alla nettezza e alla cucina dell'Educatorio.

Art. 38.

Le maestre debbono supplirsi vicendevolmente, in caso di impedimento di una di loro.

§ 5.

Degl'Insegnanti esterni

—

Art. 39.

Gl'insegnanti esterni non dimorano nell'Istituto: essi debbono possedere le garanzie morali e le qualità necessarie per bene istruire ed educare le alunne.

Nel caso di parità di titoli saranno preferite le donne.

Art. 40.

Gl'insegnanti delle singole discipline obbligatorie nei corsi medio e perfettivo debbono essere abilitati all'insegnamento secondario nelle discipline medesime.

Per la loro nomina valgono le disposizioni dell'art. 32.

La scelta della insegnante di ginnastica è fatta dal Consiglio amministrativo con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 41.

Gl'insegnanti delle discipline non obbligatorie o facoltative vengono chiamati, quando i genitori e i tutori richiedono per l'alunna l'insegnamento speciale in tali materie.

Essi non sono che semplici incaricati, vengono temporanea-

mente scelti dal Consiglio amministrativo, intesa la direttrice, salvo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico; e il loro onorario è determinato anno per anno dallo stesso Consiglio amministrativo.

Di tali provvedimenti sarà data parte al Ministero di Pubblica Istruzione.

Art. 42.

A parità di requisiti morali, sono preferite le persone che posseggono i diplomi per le discipline o per le arti belle che, come *incaricate*, debbono insegnare.

CAPITOLO IV.

Delle alunne

—

§ 1.

Dell'ammissione delle alunne

—

Art. 43.

Nell'Istituto sono ammesse le giovinette appartenenti a famiglie civili, purchè abbiamo compiuti i sei anni e non abbiano oltrepassati i dodici; esse vi possono dimorare fino al termine degli studî.

Art. 44.

Nell'Istituto vi sono posti a pagamento completo e posti gratuiti.

Art. 45.

Le ammissioni ai posti a pagamento completo vengono fatte per autorità del Consiglio amministrativo.

Art. 46.

Il Consiglio amministrativo può derogare in casi eccezionali, sentita la direttrice, al precetto relativo alla età massima dell'ammittenda, per le sole alunne a pagamento completo; ma non oltrepassando in verun caso il limite massimo di tredici anni.

Le giovinette provenienti da altri Istituti possono essere ammesse ai posti a pagamento completo, anche se abbiano sorpassata l'età di dodici anni, e così pure quelle appartenenti a paesi stranieri, purchè nell'un caso e nell'altro porgano sicure guarentigie intorno alla loro condotta.

Art. 47.

Le domande di ammissione, stese in carta bollata da centesimi sessanta, debbono essere rivolte al Presidente e accompagnate dalla fede di nascita, dall'attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale, da quello medico di sana costituzione fisica e da una obbligazione in carta bollata da L. 1,20, emessa da chi esercita la patria o la tutoria potestà, o da chi eventualmente si renda fideiussore, di rispettare le disposizioni del presente statuto.

Art. 48.

I posti gratuiti in numero di quattro sono mantenuti dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, cui ne spetta la collazione in seguito a concorso.

Essi vengono concessi alle fanciulle di famiglie civili, tenendo conto delle pubbliche benemerenze dei loro genitori e delle loro condizioni economiche. A parità di requisiti sono preferite le fanciulle, le cui famiglie abbiano residenza nella città o nella provincia di Lucca.

Art. 49.

Tosto che si verifichi una vacanza, il Presidente provvederà che gli avvisi di concorso, dopo approvati dal Ministero di Pubblica Istruzione, sieno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Istruzione Pubblica e nei luoghi più frequentati della città.

Art. 50.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere inviate al Presidente del Consiglio amministrativo, insieme coi documenti richiesti dall'articolo 47 e di quelli che hanno tratto all'articolo 48.

Art. 51.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Consiglio amministrativo, esaminati i titoli delle concorrenti, ne fa la graduazione, formulando le relative proposte al Ministero.

Art. 52.

Il beneficio dei posti gratuiti cessa, allorchè l'alunna abbia compiuto il corso perfettivo, ovvero allorchè non abbia superati gli esami di promozione in ambedue le sessioni, da classe a classe, od abbia tenuta una condotta indisciplinata e reprensibile.

Cessa al pari di pieno diritto, quando l'alunna non entri nell'Educatorio nel termine di un mese dalla data apposta alla lettera di ammissione, se non giustifichi, prima della scadenza di detto termine, il motivo del ritardo.

Non potrà essere consentita in verun caso una dilazione maggiore di tre mesi dalla detta data.

Le alunne che godono un posto gratuito non possono ripetere volontariamente un anno nel medesimo corso.

§ 2.

Della retta, del trattamento e di alcune norme disciplinari

—

Art. 53.

La retta annua delle alunne è fissata in lire seicento.

Questa retta, per le alunne che godono di uno dei posti gratuiti indicati all'art. 48 è corrisposta dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 54.

A due sorelle paganti, conviventi nell'Istituto, è concesso l'abbuono del dieci per cento sull'ammontare complessivo delle rispettive rette: a tre o più sorelle paganti l'abbuono del venti per cento.

Tale disposizione non si applica alle sorelle delle alunne che fruiscono di posti gratuiti.

Art. 55.

Ogni alunna, al suo ingresso nell'Istituto, deve versare nella cassa dell'amministrazione un deposito di lire cento.

Su richiesta della direttrice le famiglie debbono sborsare di nuovo o reintegrare questo deposito, esaurito o diminuito che sia.

Art. 56.

Mediante il pagamento della retta, l'Istituto s'incarica dell'intero trattamento delle alunne, dell'assistenza e cura loro, del vitto, anche straordinario, del bucato, dei divertimenti ed anche dei medici e delle medicine, in caso di malattia non grave e di corta durata.

L'Istituto sostiene le spese per i bagni di pulizia o d'igiene, che si fanno dentro l'Istituto stesso.

Art. 57.

Sempre mediante il pagamento della retta, l'Istituto porge a tutte le alunne l'istruzione resa obbligatoria dagli art. 76, 77 e 78 del presente statuto.

Art. 58.

Gl'insegnamenti della pedagogia, delle lingue inglese e tedesca, del bel canto, della musica, del ballo, della pittura e di ogni altra disciplina o arte bella sono a carico delle famiglie, anche se l'educande godono del posto gratuito.

Il compenso dovuto dalle famiglie per ognuno di tali insegnamenti viene stabilito dal Consiglio amministrativo in una somma determinata al principio dell'anno scolastico.

Art. 59.

Le famiglie, anche se la educanda fruisca del posto gratuito, sostengono le spese per i libri, per la cancelleria, per la corrispondenza, per il materiale occorrente ai lavori muliebri, per il chirurgo dentista, per le cure preventive o per i consulti.

Art. 60.

Le famiglie contribuiranno un modico compenso, quando il Consiglio deliberi inviare l'Istituto ai bagni marini e le famiglie decidano che le loro figlie vi abbiano a partecipare.

Art. 61.

Le alunne debbono essere fornite del corredo indicato nella tabella *B* annessa al presente statuto.

Art. 62.

Le famiglie **possono fare il corredo a proprie spese, o affidarne** l'acquisto all'**amministrazione, corrispondendo una somma che,** sentito l'avviso **della direttrice, sarà determinata dal Consiglio** amministrativo.

Art. 63.

L'amministrazione s'incarica anche del mantenimento del corredo, quando le famiglie non preferiscano di provvedervi direttamente.

Art. 64.

Le rette e le altre spese, tranne quelle contemplate dagli articoli 59 e 63, si pagano a trimestri anticipati, cioè il 1° ottobre, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio.

Art. 65.

L'alunna a pagamento completo che entra a trimestre incominciato ha diritto al ratizzo della retta.

In verun caso si fa luogo a ratizzo o a restituzione della retta, quando l'alunna esca o venga espulsa dall'Istituto avanti la scadenza del trimestre per il quale la retta medesima è stata sborsata.

Così pure non è ammesso ratizzo o restituzione di retta per il tempo in cui le alunne sieno state in congedo presso le loro famiglie, salvo che l'assenza sia stata cagionata da malattia ed abbia durato almeno due mesi.

Art. 66.

Niun pagamento può essere ritardato più di trenta giorni; trascorso questo termine, le famiglie debitrici sono chiamate a mettersi in regola, e se non lo facciano dentro i venti giorni immediatamente successivi, possono essere obbligate a ritirare le loro figliuole.

Art. 67.

Il trattamento delle alunne, cui partecipano senza distinzione la direttrice e le maestre, consiste:

a) in caffè, latte e pane, a colazione;

b) in minestra, in due piatti di carne, o di pesce, o di uova, in un piatto di erbe e in frutta, formaggio, pane e vino, a pranzo;

c) in pane, a merenda;

d) in minestra, in un piatto di carne o di altra vivanda, in frutta, vino e pane, a cena.

Nelle principali solennità dell'anno e in altre ricorrenze festive, religiose e civili e negli ultimi giorni di carnevale si aggiunge un piatto dolce e vino scelto.

Tutte le alunne hanno il medesimo trattamento.

Art. 68.

Le alunne possono essere visitate dai genitori, avi e tutori in una sala apposita, una volta la settimana, nei giorni e nelle ore stabilite dalla direttrice.

Tuttavia i genitori, avi e tutori, dimoranti fuori di Lucca, possono visitare le loro figlie anche in altri giorni, diversi da quelli stabiliti, nelle ore in cui non hanno lezione.

Nessun'altra persona, nemmeno parente, può visitare le alunne se non col consenso della direttrice e sotto la sorveglianza che questa disporrà.

Art. 69.

In caso di malattia, i genitori, gli avi e i tutori possono visitare ogni giorno le alunne, osservate le prescrizioni del medico.

Art. 70.

Le alunne possono uscire dall'Istituto coi loro genitori e tutori una volta il mese per quelle ore soltanto che saranno consentite dalla direttrice, purchè l'uscita avvenga in un giorno festivo, esclusi i giorni di Pasqua e di Natale.

È assolutamente vietato alle alunne pernottare fuori dell'Istituto.

Art. 71.

Le alunne hanno diritto di passare un mese delle vacanze autunnali presso le proprie famiglie, quando il capo di queste ne faccia formale domanda al Presidente o alla direttrice.

Art. 72.

Nessuna alunna può ricevere libri, stampe, fotografie e manoscritti di qualunque specie, senza il permesso della direttrice.

Art. 73.

La corrispondenza delle alunne coi genitori e tutori è libera.

Art. 74.

Le alunne più segnalate negli studi e nella condotta possono ricevere premi, consistenti in libri, medaglie e testimonianze di lode.

Distintivo di buoni portamenti negli studi e nella condotta è la *tracolla.*

Art. 75.

Alle alunne negligenti nello studio o censurabili nella condotta possono essere inflitte le punizioni seguenti:

a) Ammonizione semplice e privazione della *tracolla*;

b) privazione di qualche divertimento, o dell'uscita permessa dall'art. 70;

c) ammonizione in presenza della classe;

d) ammonizione solenne in presenza di tutte le alunne;

e) espulsione.

Le prime tre punizioni sono inflitte dalla direttrice, la quarta dal Presidente, la quinta dal Consiglio amministrativo, il quale, nel caso di alunne provvedute di un posto di favore, ne darà parte al Ministero di Pubblica Istruzione, col mezzo del R. Provveditore agli studi.

CAPITOLO V.
Dell'Istruzione

Art. 76.

Gli studi si compiono in nove anni, e sono ripartiti in tre corsi, di cui il primo *inferiore* di cinque anni, il secondo *medio* o *preparatorio* di un anno e il terzo *perfettivo* di tre anni.

Art. 77.

Il corso *inferiore* comprende le materie prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'istruzione elementare e inoltre le nozioni principali che valgono a rendere più agevole il passaggio al corso preparatorio, tra le quali i principii della lingua francese.

Nel corso *medio* o *preparatorio* e in quello *perfettivo* s'insegnano con debita graduazione:

a) la religione e la morale (diritti e doveri), con orario distinto;

b) la lingua italiana e la storia letteraria nelle relazioni con le letterature classiche e straniere moderne;

c) la lingua francese e le nozioni principali della letteratura di quella nazione;

d) i fatti principali della storia antica e moderna, quella del risorgimento nazionale, la geografia politica e fisica;

e) l'aritmetica e la geometria e la contabilità domestica;

f) la storia naturale, la fisica e la igiene;

g) il disegno geometrico e ornamentale

h) i lavori muliebri;

i) la ginnastica.

Art. 78

Tutte le alunne dovranno essere addestrate nei lavori muliebri e ripareranno, sotto la guida della maestra, i propri oggetti di corredo.

Le alunne più adulte, per turno e secondo le istruzioni della direttrice, assistono ai lavori di guardaroba e della cucina dell'Istituto.

Art. 79.

I programmi delle materie speciali non obbligatorie saranno stabiliti da ciascun insegnante, coll'approvazione della direttrice.

Art. 80.

La durata dell'insegnamento e delle vacanze viene stabilita dalle norme vigenti per l'istruzione secondaria.

Art. 81.

L'orario e i programmi dell'insegnamento obbligatorio sono stabiliti dalla direttrice, di concerto con gl'insegnanti e con le maestre; essi dovranno venire approvati dal Provveditore agli studi.

Art. 82.

L'orario dell'insegnamento facoltativo è fissato dalla direttrice in modo che quello obbligatorio non ne riceva danno.

Art. 83.

Le nuove alunne sono ammesse alla classe cui possono aver diritto, esibendo documenti legali. In mancanza di questi e dopo esame sommario, saranno assegnate alla classe che sarà indicata dalla direttrice.

Art. 84.

Gli esami sono privati e procedono secondo le norme stabilite per le scuole elementari e secondarie del Regno.

Sono presieduti dal Provveditore agli studi, e, in mancanza, dal Presidente del Consiglio amministrativo o da chi ne fa le veci.

Vi assiste la direttrice, e vi possono intervenire i membri del Consiglio amministrativo.

Art. 85.

Gli esami di riparazione sono dati in autunno, innanzi che cominci il nuovo anno scolastico.

Art. 86.

Superati gli esami, le alunne ricevono un diploma relativo agli studi fatti e all'esito degli esami medesimi, con la indicazione della classe cui hanno acquistato il diritto di essere ammesse.

CAPITOLO VI.

Dei servizi amministrativo e sanitario

—

Art. 87.

Il servizio amministrativo viene esercitato da un segretario-cassiere, il quale è eletto dal Ministero della Pubblica Istruzione, sopra proposta del Consiglio amministrativo.

Art. 88.

Il segretario-cassiere è sottoposto alla immediata autorità del Presidente; tiene in buon ordine i bollettari, a madre e figlia, delle riscossioni, il libro mastro e gli altri libri e registri di contabilità e di amministrazione; custodisce l'archivio e il protocollo; tiene il repertorio degli atti soggetti a registrazione e l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Istituto, facendovi le necessarie variazioni; dà corso a tutti gli atti, secondo le norme stabilite dal Consiglio; e promuove, autorizzato dal Presidente, gli atti esecutivi contro i debitori morosi.

Prepara il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.

Riscuote l'entrate, provvede alle spese rilasciando i buoni per i fornitori da staccarsi da un registro a madre e figlia; provvede inoltre all'acquisto di ciò che viene a lui commesso, secondo le prescrizioni del bilancio.

Tiene in consegna il grano e gli altri generi alimentari e il combustibile, depositandoli nei magazzini; il denaro, i titoli di rendita ed ogni altro valore.

Non può fare veruna spesa, se non in seguito a regolare mandato con la firma del Presidente; ed è a suo carico la regolarità dei pagamenti.

Ha la chiave della cassa a mano. Ad ogni richiesta del Presidente o di uno dei consiglieri, deve esibire i registri ed i libri, dimostrare lo stato di cassa e quello dei generi custoditi nei magazzini.

Art. 89.

Ha in consegna, sotto la sua responsabilità, la mobilia dell'Istituto, della quale sarà compilato esatto inventario da tenersi al corrente. Gli oggetti di vestiario, biancheria ecc., della cucina e degli arredi sacri saranno consegnati dal segretario-cassiere alla guardaroba, alla economa e al direttore spirituale, facendo risultare la consegna da verbali firmati dai consegnatari.

Art. 90.

L'alienazione dei generi di magazzino è ordinata dal Presidente, su rapporto del segretario-cassiere, nel quale sia indicato il prezzo corrente del mercato, la qualità, la quantità dei generi da vendersi e il modo di alienazione.

Il segretario-cassiere ne cura la vendita e, tosto riscossone il ricavato, lo versa nella cassa dietro mandato a entrata.

Art. 91.

Il segretario-cassiere presta una cauzione di L. 3,500, che può essere rappresentata anche da immobili, aventi, dietro perizia, un valore venale tre volte maggiore.

Art. 92.

Nella cassa a mano non deve mai contenersi una somma maggiore di lire duemilacinquecento.

La cassa di riserva, in cui debbono essere depositati i titoli di rendita e gli altri valori di proprietà dell'Istituto, ha due chiavi di diverso congegno, delle quali una resta nelle mani del Presidente e l'altra nelle mani del segretario-cassiere.

Art. 93.

Un commesso, nominato dal Consiglio amministrativo sulla proposta del segretario-cassiere, sotto la responsabilità di questo, lo coadiuva nelle attribuzioni sopra indicate.

La nomina è soggetta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 94.

Il medico è nominato dal Consiglio amministrativo, con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, e deve curare il servizio sanitario e sorvegliare l'infermeria, prendendo all'occorrenza i necessari concerti con la direttrice.

CAPITOLO VII.

Del personale interno di ordine e di servizio

—

Art. 95.

All'ufficio di guardaroba viene preposta una persona scelta dal Consiglio amministrativo, dietro designazione della direttrice.

Essa provvede in generale alla custodia e al mantenimento di tutti gli oggetti di biancheria, da culto, da camera, da mensa e da letto per il personale interno dell'Istituto e di tutti gli oggetti di vestiario e corredo delle alunne; provvede altresì alla stiratura e alla lavatura di tali oggetti e compie tutto le altre incombenze, che, relativamente al suo ufficio, le vengono affidate dalla direttrice.

Art. 96.

Il numero delle persone serventi è proporzionato ai bisogni dell'Educatorio. La tabella *A* annessa al presente statuto lo determina in via normale.

Art. 97.

Alle persone serventi viene corrisposto un congruo salario, oltre il vitto e l'alloggio nell'Istituto.

Art. 98.

La direttrice distribuisce gli uffici e i servizi.

Art. 99.

L'Assunzione in servizio e il licenziamento hanno luogo per autorità del Presidente, su proposta della direttrice, salvo nei casi urgenti, nei quali questa provvede, riferendone al Presidente (art. 23).

Art. 100.

Alle persone serventi è vietato conferire con le alunne, se non per ragione di servizio.

CAPITOLO VIII.

Di alcune disposizioni transitorie e generali.

—

Art. 101.

La direttrice non conseguirà il nuovo stipendio, portato dalla tabella *A* annessa allo Statuto presente, finchè l'attuale vicedirettrice rimarrà addetta all'Educatorio.

Art. 102.

L'ufficio di vice-direttrice viene conservato, finchè rimarrà addotta all'Istituto la Signora che presentemente lo disimpegna per nomina ministeriale.

Essa è tenuta a proseguire nelle attribuzioni di maestra e a dare effetto alle altre incombenze che dal Consiglio amministrativo e dalla direttrice le sono state affidate.

Art. 103.

Le antiche Signore di educazione tengono il posto che hanno finora occupato e seguiteranno a godere del diritto di vivere vita naturale durante nell'Istituto, conformemente alle disposizioni regolamentari con le quali f rono nominate, prestando quei servizi, che, per giudizio della dir ttrice, sono in grado di prestare.

Art. 1 4.

L'attuale insegnante di lettere italiane e di storia manterrà lo stipendio di cui gode presentemente.

Art. 105.

L'attuale maestra di disegno, finchè rimarrà in servizio, dovrà insegnare anche la pittura, senza verun aumento di stipendio.

L'attuale maestra di lingua inglese conserverà l'ufficio e lo stipendio, come di presente, per tutta la durata del suo incarico legale.

Art. 106.

Gli attuali impiegati amministrativi, finchè uno di loro non cessi dal servizio, conservano le rispettive attribuzioni loro affidate, salve le maggiori incombenze portate dal presente statuto.

Art. 107.

La direttrice, il segretario-cassiere, le maestre interne adibite agl'insegnamenti medio e perfettivo e gl'insegnanti esterni delle discipline obbligatorie hanno diritto a pensione, purchè ne facciano richiesta per iscritto al Consiglio amministrativo, dichiarando di sottoporsi alle norme fissate dal presente statuto.

Art. 108.

Nella liquidazione della pensione per la direttrice per il personale insegnante interno verrà compreso il trattamento computato in L. 400 annue.

Art. 109.

La pensione viene liquidata secondo le norme della legge relativa agl'impiegati dello Stato, purchè i petenti:

a) abbiano avuto nomina regolare:

b) abbiano rilasciato nella cassa dell'Istituto una somma corrispondente al tre per cento dei loro stipendio, volta per volta che questo viene riscosso;

c) abbiano prestato servizio seguito in quest'Istituto, per il tempo necessario a conseguire la pensione.

Inoltre la direttrice e le maestre interne, adibite agl'insegnamenti medio e perfettivo, debbono aver fatto proporzionale rilascio nella misura del tre per cento anche sulla somma di lire quattrocento, corrispondente al loro trattamento.

Art. 110.

In caso di abbandono di ufficio o di tramutamento, i rilasci vanno a profitto dell'Istituto.

Art. 111.

L'impiegato amministrativo, che ha conseguito il diritto a pensione in ordine al capoverso terzo dell'art. 31 del precedente Regolamento, approvato con R. decreto del 5 marzo 1885 n. 1062, può invocare la legge toscana del 22 novembre 1849.

Egli può chiedere che nella liquidazione della pensione sia tenuto conto dell'aumento di stipendio conseguito, purchè dimostri di aver goduto tale aumento per il corso di sei anni continui o di aver eseguito i rilasci nella misura del tre per cento durante lo stesso spazio di tempo.

Art. 112.

Le pensioni verranno liquidate sui nuovi stipendi portati dalla tabella *A* annessa al presente statuto, dopo sei anni compiuti nel godimento continuo degli stipendi medesimi.

Art. 113.

Coll'approvazione del presente statuto rimangono abrogate le disposizioni precedentemente in vigore, tranne nelle parti richiamate dalle attuali disposizioni transitorie.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
E. GIANTURCO.

Tabella A. — *Ruolo del personale.*

Num.		Stipendio individuale	TOTALE
1	Direttrice	1,400 —	1,400 —
1	Insegnante di lettere italiane.	700 —	700 —
1	Id. di storia e geografia. . .	500 —	500 —
1	Id. di francese	600 —	600 —
1	Id. di aritmetica, scienze fisiche e naturali ed igiene .	600 —	600 —
1	Id. di disegno	500 —	500 —
1	Id. di ginnastica	300 —	300 —
1	Id. di canto corale	200 —	200 —
1	Maestra economa	440 —	440 —
4	Maestre elementari interne .	440 —	1,760 —
1	Maestra dei lavori femminili.	440 —	440 —
1	Direttore spirituale	400 —	400 —
1	Medico	320 —	320 —
1	Guardaroba	240 —	240 —
1	Portiere.	360 —	360 —
2	Cuoche	180 —	360 —
6	Cameriere .	120 —	720 —
1	Facchino	360 —	360 —
1	Segretario-cassiere	1,600 —	1,600 —
1	Commesso	600 —	600 —
		L.	12,400 —

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
E. GIANTURCO.

Tabella B. — *Corredo delle alunne.*

Num.		Num.	
8	Camicie da giorno.	8	Tovaglioli.
4	Camicie da notte.	2	Veli bianchi di uniforme.
6	Paia mutande per l'estate.	3	Grembiali neri di uniforme.
6	Id. per l'inverno.	1	Vestito di uniforme.
12	Paia calze nere di cotone	1	Id. per casa per inverno.
6	Id. nere di lana.	3	Vestiti di bordatino per estate.
4	Sottane bianche per l'estate.	1	Cappello per inverno.
2	Id. colorate.	1	Cappello di paglia per estate.
1	Sottoveste di flanella.	3	Paia scarpe.
3	Camiciuole di lana.	1	Paia pantofole.
4	Copribusti bianchi di cotone.	2	Paia guanti di pelle nera.
2	Fascette.	1	Ombrello seta di uniforme.
3	Accappatoi.	1	Ombrellino di uniforme.
24	Fazzoletti.	1	Libro da messa.
2	Coperte bianche di uniforme.	1	Posata d'argento e cucchiaino.
1	Piumino di uniforme.	1	Anello per tovagliuolo.
3	Paia lenzuola di tela.	—	Scatola per gli oggetti di toeletta.
4	Federe	—	Spazzole per panni, scarpe, testa, pettini.
1	Accappatoio da bagno.	—	Pettini.
8	Asciugamani.	—	Spazzolino da denti e da unghie.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Pubblica Istruzione
E. GIANTURCO.

Il Numero **CCLXXII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 febbrio 1890 n. MMMDCXXXIII (serie 3ª, parte supplementare) che approva il nuovo Statuto organico della Cassa di risparmio di Mirandola;

Veduto il R. decreto 19 agosto 1894 n. CCCLXXVI (parte supplementare) che modifica lo Statuto predetto;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di risparmio di Mirandola in seduta del giorno 11 marzo 1897, in ordine alla modificazione dello Statuto medesimo;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Mirandola in seduta del 21 maggio 1897 sopra lo stesso argomento;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sopra la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel vigente Statuto organico della Cassa di risparmio di Mirandola sono introdotte le modificazioni ed aggiunte seguenti:

1° All'articolo 47 è sostituito il seguente;

Art. 47. — Il personale degli uffici della Cassa di risparmio è composto:

a) di un segretario direttore;

b) di un ragioniere contabile;

c) di applicati od impiegati d'ordine nel numero che le esigenze del servizio richiederanno;

d) di un cassiere;

e) di un portiere-fattorino-custode.

La nomina degli impiegati tutti è fatta dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa, il quale delibera gli stipendi ed emolumenti dei medesimi.

Il Cassiere deve prestare una speciale cauzione ipotecaria od in pubblica rendita nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, cui spetterà riconoscerla idonea ed accettarla.

2° All'art. 48 è sostituito il seguente:

Art. 48. Il segretario direttore:

a) ha sotto la sua dipendenza gli impiegati, dirige e sorveglia tutto il servizio degli uffici della Cassa di risparmio;

b) attende alla trattazione ed al disbrigo degli affari dell'Istituto, eseguisce e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione a cui riferisce sull'andamento del servizio facendo all'uopo opportune proposte.

c) riceve ed esamina le domande di mutuo e le sottopone al Consiglio di Amministrazione facendole corredare ove d'uopo dei documenti necessari;

d) tiene il protocollo e la corrispondenza ed ha la cura e la sorveglianza dell'archivio e delle carte di spettanza della Cassa;

e) adempie a tutte quelle altre attribuzioni che gli saranno affidate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario direttore ha voto consultivo nel Consiglio di Amministrazione.

3° Dopo l'articolo 50 è aggiunto il seguente:

Art. 50 *bis*, Agli impiegati della Cassa di risparmio sono applicate in conformità alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, 26 dicembre 1894, le disposizioni del Regolamento per le pensioni degli impiegati comunali deliberate dal Consiglio comunale nelle sedute 28 gennaio, 27 febbraio e 30 marzo 1893

ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione n, 2828, 5 maggio 1893.

4° All'articolo 51 è sostituito il seguente:

Art. 51. Quando il patrimonio della Cassa ossia il fondo di riserva si mantenga eguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti, l'utile annuale netto depurato dell'onere di concorso all'assegno per la ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola, giusta la deliberazione consigliare 4 aprile 1879 debitamente approvata dalla Deputazione provinciale e sanzionata con Regio decreto 1 maggio 1891, verrà per una metà assegnato al Comune e da esso erogato in spese di istruzione, beneficenza ed altre di pubblica utilità.

L'altra metá devolverà per nove decimi ad aumento del fondo di riserva a garanzia dei depositanti, e per un decimo potrà essere erogata dal Consiglio di Amministrazione in spese di beneficenza di cui si darà conto mediante tabella annessa al resoconto di ogni esercizio. La parte non erogata in beneficenza andrà in aumento del fondo di riserva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sarre, addì 23 agosto 1897.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RUDINÌ.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCLXV. (Dato a Roma il 29 aprile 1897), che approva i regolamenti organici e disciplinari ed i programmi d'insegnamento delle Scuole pratiche di agricoltura di Cosenza e di Brusegana (Padova), in sostituzione di quelli attualmente in vigore.

» CCLXVII. (Dato a Dondena Reale il 6 agosto 1897), che modifica gli articoli 19 e 22 dello Statuto della Cassa di rirparmio di Biella, approvato con R. decreto 5 giugno 1890 n. MMMDCCCIII serie 3ª (parte supplementare).

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCLXVIII. (Dato a Sarre il 23 agosto 1897), con cui l'Opera pia elemosiniera Mauri Marianna è eretta in Ente morale e concentrata nella Congregazione di carità di Lecco.

» CCLXIX. (Dato a Cogne il 21 agosto 1897), con cui l'Asilo Infantile delle Grazie in San Piero di Bagno di Romagna, viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

N. CCLXX. (Dato a Cogne il 21 agosto 1897), con cui l'Asilo Infantile di Gignese viene eretto in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

» CCLXXI. (Dato a Sarre il 23 agosto 1897), che scinde l'Opera Pia Daverio Pedrocchi in due istituzioni pubbliche di beneficenza, ciascuna con distinta personalità giuridica e concentra le medesime rispettivamente nella Congregazione di Carità di Vergiate (Milano) e di Mercallo (Como).

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 1° settembre 1897, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orciano di Pesaro.*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Orciano di Pesaro trovasi in un completo disordine.

L'inettitudine degli amministratori e del segretario non avrebbe potuto apparire maggiore.

Mentre non esistono gli originali degli atti consigliari del 96 e 97 relativamente a questi anni, l'Amministrazione non seppe provvedere nemmeno alla compilazione dei rispettivi bilanci.

Così pure non si seppero compilare i conti 1893-94-95 e 96 pei quali come pei bilanci dei cennati esercizi, si dovette provvedere d'ufficio.

Ma l'inettitudine degli amministratori è resa maggiormente deplorevole dal fatto che eglino non han saputo mostrarsi sempre disinteressati nelle loro azioni.

A loro si deve un grande sperpero del pubblico denaro, senza che possano addurre ragionevoli giustificazioni.

A nulla valsero le disposizioni impartite dall'Autorità per chiamare gli amministratori ad un nuovo e più savio indirizzo. Le esortazioni e gli ordini dell'Autorità o furono messi tacitamente in non cale, o furono di proposito trascurati.

Ora con un'Amministrazione siffatta il Comune di Orciano di Pesaro non potrebbe che vieppiù precipitare in rovina ed è quindi dovere del Governo di intervenire.

È perciò che propongo a V. M. di sciogliere il Consiglio del predetto Comune, e di affidarne la temporanea Amministrazione ad un Commissario straordinario come dallo schema di decreto che mi onoro sottometterle per l'Augusta firma.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orciano di Pesaro è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Luigi Paladino Malato è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 1° settembre 1897.

UMBERTO.

RUDINÌ.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 303 Obbligazioni della Ferrovia di Novara da L. 500 ciascuna, il cui servizio venne assunto dallo Stato in forza dell'art. 12 della Convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno n. 4587, sorteggiate nella 40ª estrazione annuale a sorte del 30 agosto 1897.

(In ordine progressivo)

1	45	78	160	186
201	204	221	248	273
298	368	371	513	552
814	1003	1032	1041	1055
1208	1209	1220	1245	1259
1574	1788	2098	2166	2228
2353	2427	2494	2681	2837
2876	3120	3145	3304	3309
3342	3366	3785	4578	4689
4926	4927	5018	5216	5247
5362	5373	5399	5409	5469
5510	5553	5589	5618	5645
5658	5670	5707	5718	5736
5757	5762	5776	5908	5909
6018	6048	6061	6114	6185
6189	6248	6323	6355	6421
6474	6546	6565	6603	6614
6705	6709	6724	6760	6767
6861	6907	6909	6913	6948
6964	6967	6987	7007	7056
7087	7102	7124	7133	7139
7144	7146	7156	7181	7215
7243	7504	7538	7562	7567
7580	7585	7595	7664	7699
7716	7807	7821	7869	8040
8098	8203	8205	8223	8241
8359	8376	8377	8387	8412
8413	8439	8453	8477	8589
8612	8615	8659	8706	8366
8880	8882	8891	8904	8965
9049	9213	9272	9281	9282
9283	9290	9323	9341	9374
9389	9398	9432	9444	9448
9467	9476	9478	9498	9508
9548	9625	9714	9765	9780
9793	9829	9952	10096	10146
10189	10212	10220	10267	10337
10349	10407	10417	10549	10590
10325	10654	10660	10663	10698
10812	10836	10844	10860	10921
11016	11036	11039	11050	11079
11095	11104	11133	11134	11153
11276	11455	11463	11552	11656
11633	11678	11691	11696	11787
11819	11856	11871	11834	11960
12030	12059	12232	12262	12295
12381	12441	12500	12603	12616
12668	12825	12840	12850	12867
12938	13010	13013	13047	13085
13115	13175	13419	13430	13491
13513	13522	13541	13550	13565
13577	13582	13631	13643	13724
13734	13783	14006	14012	14060
14089	14221	14251	14276	14492
14715	14758	14787	14923	15020
15036	15038	15077	15078	15084
15122	15125	15127	15146	15160
15170	15191	15217	15246	15410
15534	15571	15587	15591	15599
15632	15667	15673	15680	15733
15809	15914	15984.		

Le suddette Obbligazioni cessano di fruttare con tutto settembre 1897 e dal 1° ottobre successivo avrà luogo il rimborso del relativo capitale, mediante restituzione delle Obbligazioni stesse corredate delle Cedole non mature al pagamento segnate coi numeri 83 a 120 pei semestri 1ª aprile 1893 al 1° ottobre 1916.

Roma, addì 30 agosto 1897.

Per il Direttore Generale
GHIRONI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
LUBRANO.

V.° *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*
PRATI.

AVVERTENZA

(*Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942*).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffizi delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la Sezione di R. Tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento paghino l'importare delle Cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Fece ottima impressione in Germania un articolo dello *Standard* di Londra, organo di lord Salisbury, sulle relazioni tra l'Inghilterra e la Germania.

Commentando le lagnanze della stampa tedesca per l'atteggiamento ostile alla Germania dei giornali inglesi, lo *Standard* osserva che se fosse vero che l'opinione pubblica d'Inghilterra è esacerbata in causa dei grandi progressi dell'industria tedesca, ciò non tornerebbe certo ad onore degli inglesi. Ma una siffatta esacerbazione non esiste. Anzi molti inglesi ammirano l'energia e l'abilità dei tedeschi e vi ravvisano uno stimolo per l'Inghilterra. « Noi, prosegue lo

Standard, possiamo riguardare i tedeschi come formidabili rivali, ma non siamo disposti a rinunziare alla lotta nel campo delle industrie e dei commerci.... Per quel che riguarda l'antagonismo politico tra i due popoli, non v'è un motivo ragionevole perchè debba avere il sopravento il malvolere.

« L'Imperatore di Germania ha proclamato anche recentemente, con vigore speciale, la continuazione e l'influenza della triplice alleanza e siccome l'Austria e l'Italia, le alleate della Germania, sono pure nostre amiche, perchè non dovremmo coltivare amichevoli rapporti anche colla Germania? Non si vorrà poi sostenere che noi siamo gelosi dell'espansione coloniale della Germania. Sarebbe come dire che la Germania è gelosa dell'esercito inglese. »

***

Il *Times* ha da Atene in data 15 settembre che le Potenze hanno deliberato di non levare il blocco dell'isola di Creta se non dopo che si saranno stabiliti i punti principali della nuova Costituzione candiotta.

***

La *Neue Freie Presse*, di Vienna, del 16 settembre dice che il conte Badeni, nella conversazione che ebbe coi deputati italiani del Reichsrath, ha dichiarato che, contrariamente alle vedute della luogotenenza del Tirolo, il governo è dispostissimo ad avviare nuovi negoziati nella questione trentina ed a presentare ulteriori proposte. Il conte Badeni spera che riescirà facile di mettersi d'accordo, purchè i deputati trentini, dal canto loro, dimostrino un po' di buona volontà.

Altrettanto ben disposto si sarebbe mostrato il conte Badeni riguardo a Trieste ed all'Istria.

I deputati italiani hanno dichiarato ch'essi non asseconderanno l'ostruzionismo, ma che però dovranno opporsi a qualunque applicazione eccessiva del regolamento interno.

Badeni assicurò i deputati italiani che a lui non passa neppure per la mente di domare l'ostruzionismo col mezzo di espedienti violenti; anzi egli è fermamente risoluto di rispettare la Costituzione e quindi provvederà acchè alla Camera le discussioni si svolgano il più possibile nella forma voluta dal regolamento interno. D'altra parte però non si deve permettere che l'ostruzionismo degeneri in una rivoluzione e perchè ciò non avvenga appunto egli calcola sulla mediazione del *club* italiano.

I deputati esposero un'altra volta al ministro-presidente i desideri ed i bisogni dei paesi da loro rappresentati ed in particolare accennarono all'alta importanza economica dei provvedimenti per Trieste.

A quanto pare i deputati italiani sarebbero disposti ad incaricarsi di una specie di mediazione fra la destra e l'ostruzione; solo manca per ora ogni base per una simile mediazione.

LE GRANDI MANOVRE NEL VERONESE

Si ha da Villafranca, 17 settembre:

L'azione del partito dell'Est si è svolta simultaneamente contro Montecroce e Santa Lucia di Tione e fu preparata dall'artiglieria, che cominciò il fuoco alle 7,10.

Mezz'ora dopo, mentre la IX Divisione si spiegava contro Santa Lucia, le avanguardie della X Divisione apparivano contro Montecroce alla Cavalchina, dove la Brigata Bologna opponeva viva resistenza, ma era costretta a ritirarsi sul Belvedere.

La X Divisione, occupato Monte Torre, attaccava di fronte e di fianco Custoza e le alture dell'Ossario, difese dalla Brigata Regina.

Il fuoco di fucileria fu vivissimo da ambe le parti e lo spettacolo bellissimo.

Nella pianura, al di là della strada di Valeggio, avvenivano alcuni scontri di cavalleria, mentre si ritirava l'artiglieria da Monte Arabica, dove era troppo esposta e si concentrava la difesa dalla parte di Custoza.

La Divisione della milizia mobile, per Monte Godio e Bagolina, preceduta dai bersaglieri, appariva alla sinistra dell'altura del Belvedere, obbligando la Brigata Regina a ritirarsi e coronando poco dopo detta altura.

La V divisione allora ritiratasi sul monte Mamaor rinnovava la difesa, mentre il partito dell'Est l'attaccava tentando di aggirare l'estrema destra. Ma alla destra del partito dell'Est il movimento contro Santa Lucia di Tione per San Rocco di Palazzolo ed Oliosi era considerevolmente ritardato per difficoltà del terreno ed alle 10,45, quando fu dato il segnale e terminò la manovra, Santa Lucia era ancora occupata dalla VI divisione.

Perciò l'azione del partito dell'Est deve considerarsi riuscita soltanto sulla sua sinistra.

S. M. il Re è giunto a Villafranca alle 6,55 e si è recato direttamente a Monte Croce, donde, alle ore 9, è passato all'Ossario di Custoza e di quì si è spinto fino quasi a Santa Lucia, assistendo anche all'ultima fase del combattimento.

S. M. il Re è tornato poi a Villafranca ed è ripartito pochi minuti dopo il mezzogiorno per Chievo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Ieri S. M. la Regina con S. A. R. la Duchessa d'Aosta visitarono l'Esposizione artistica, trattenendovisi quasi tre ore.

Le Auguste visitatrici erano attese dal Sindaco, dagli Assessori e da parecchi componenti il Comitato ordinatore.

S. M. e S. A. R. s'interessarono vivamente alla Mostra tanto nella sezione italiana, quanto nelle straniere.

Durante il giro delle sale, il prof. Fradeletto forniva schiarimenti alla Regina ed il pittore Ciardi alla Duchessa d'Aosta.

S. A. R. il Duca d'Aosta è giunto ieri a Stoccolma, per rappresentare il Re d'Italia alle feste del giubileo di Re Oscar.

Erano a ricevere il Duca d'Aosta alla stazione, la Famiglia Reale svedese, le autorità e grande folla.

S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici negli Abruzzi. — Si ha per telegrafo da *Chieti* 17 settembre:

L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, on. Prinetti, ed il

Sottosegretario di Stato, on. De Martino, coi loro Capi di Gabinetto, cav. Bancheri e cav. Devito, sono arrivati qui alle ore 10,50.

Il Prefetto Borselli, i deputati Mezzanotte, Tozzi, Cerulli ed altri erano andati ad incontrarli fino alla stazione di Tocco, dove la popolazione accolse con calorosi viva l'on. Ministro ed il Sottosegretario di Stato dei lavori pubblici.

Alla stazione di Tocco dai Deputati furono presentati all'on. Ministro i Sindaci di Tocco, Pesco, Castiglione, Corvara, Pietranico, Civitella, Casanova, Bolognano, Musellaro, Salle e Caramanico, nonchè le rappresentanze di parecchie Società operaie. All'on. Ministro fu offerto un elegante Album colle firme delle Associazioni.

La stazione era imbandierata.

Anche alla stazione di Torre dei Passeri fu fatta festosa accoglienza all'on. Ministro, che si trattenne alcuni minuti a parlare col Sindaco.

Qui, a Chieti, l'on. Ministro Prinetti e l'on. Sottoregretario di Stato De Martino furono ricevuti alla stazione da tutte le autorità e da grande folla con bandiere e musica.

Quindi l'on. Ministro, l'on. Sottosegretario di Stato, i deputati e le utorità, in dodici carrozze, si recarono al palazzo della Prefettura.

Quivi il Prefetto fece la presentazione delle notabilità cittadine all'on. Ministro ed all'on. Sottosegretario di Stato.

A mezzodì fu dato un pranzo di 50 coperti in onore dell'onorevole Ministro Prinetti e dell'on. Sottosegretario di Stato, De Martino.

Oltre il Prefetto, il colonnello comandante, il Procuratore del Re, il Presidente del Tribunale, i Rappresentanti della Camera di Commercio, del Municipio e delle Società operaie, vi assistevano il senatore Mezzanotte, i deputati Mezzanotte, De Riseis, Tozzi e De Giorgio, il Sindaco Massangioli ed altre autorità.

Il senatore Mezzanotte, il deputato Mezzanotte ed il Sindaco fecero calorosi brindisi all'on. Ministro, il quale ringraziò fra vive acclamazioni.

Alle ore 15,20 l'on. Ministro ed il Sottosegretario di Stato proseguono il viaggio alla volta di Castellammare Adriatico, dove saranno ospiti del barone De Riseis e pernotteranno e donde domattina si recheranno all'inaugurazione della linea Sulmona-Isernia.

E da *Castellamare Adriatico* si telegrafa:

L'on. Ministro Prinetti e l'on. Sottosegretario di Stato De Martino sono arrivati alle ore 16.

Si trovarono alla stazione a riceverli gli on. De Riseis Giuseppe, De Riseis Luigi, Manna, De Amicis e Boselli, l'autorità comunale, le Associazioni, con bandiere e musica, e grande folla.

Nel recarsi al villino De Riseis l'on. Ministro passò in mezzo ad una numerosa folla plaudente.

Anche a Pescara fu fatta all'on. Ministro Prinetti un'accoglienza entusiastica da migliaia di persone con bandiere.

Ebbe luogo, stasera, a Castellamare l'inaugurazione della luce elettrica.

In casa De Riseis vi ha stasera un pranzo in onore dell'on. Ministro Prinetti e del Sottosegretario di Stato on. De Martino.

Quindi vi sarà festa da ballo al Casino.

Si telegrafa da *Sulmona*, 18:

Il treno inaugurale della ferrovia Sulmona-Isernia è giunto a questa stazione alle ore 7,30 precise.

Ne scese l'on. Ministro Prinetti, col Sottosegretario di Stato, on. De Martino, il comm. Borgnini, parecchi deputati ed altre notabilità.

L'on. Ministro fu ricevuto alla stazione dalle autorità. V'intervenne anche il Vescovo, Mons. Patroni.

E stato servito un lauto rinfresco ai convenuti.

Il treno inaugurale è quindi partito alla volta d'Isernia alle ore 7,55.

Un telegramma da *Boscaraso*, 18, annunzia:

Il treno inaugurale della linea Sulmona-Isernia fu qui accolto dalla popolazione festante.

La stazione è imbandierata.

L'on. Ministro Prinetti col Sottosegretario di Stato, on. De Martino, scese dal treno e tra le acclamazioni della popolazione fece l'inaugurazione di una lapide al patriotta barone Giuseppe Angeloni sulla facciata dalla stazione.

L'iscrizione della lapide ricorda che il barone G. Angeloni promosse validamente la costruzione della linea ferroviaria Sulmona-Isernia.

Parlarono applauditi l'on. Falconi, l'on. De Amicis ed il Sindaco.

Alle ore 11 il treno inaugurale proseguiva alla volta d'Isernia.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 18 settembre, a lire 105,31.

Movimento del R. naviglio:

La *Terribile* è giunta a Spezia il 16.

Il *Garigliano* è partito da Napoli ed è giunto a Pozzuoli il 16.

L'*Europa* è partita da Castellammare il 16.

La *Lombardia* è partita da Gibilterra il 16.

La *Calabria* è giunta a Napoli il 16.

Il *Provana* è giunto a Massaua il 17.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 17. — Questa mattina è qui giunta la Rappresentanza italiana, che prenderà parte alla VI Conferenza della Croce Rossa.

Essa è composta del senatore conte Taverna, Presidente della Croce Rossa Italiana, del comm. Becchi, Segretario generale, e del prof. Mazzoni, Consigliere. Il Governo italiano è rappresentato dal colonnello medico Panara pel Ministero della Guerra e dal colonnello medico Grisolia pel Ministero della Marina. Accompagna la Missione il cav. Ridolfi, Segretario Capo del Comitato Centrale Italiano.

Domani sera, vi sarà un'adunanza preparatoria al Kur Salon.

VIENNA, 17. — La *Neue Freie Presse* annunzia che l'Arciduca Francesco Ferdinando si è recato da Vienna in Ungheria per prendere parte al ricevimento dell'Imperatore Guglielmo a Budapest.

Le disposizioni pel viaggio in autunno dell'Arciduca non sono ancora state date. Sembra che egli passerà nuovamente l'inverno nel Sud.

VIENNA, 17. — La *Wiener Zeitung* pubblica la nomina del principe Alfredo di Windischgraetz a Presidente della Camera dei Signori, del principe Carlo Auesperg a primo vice presidente e del conte Ernesto Hoyos a secondo vice presidente.

VIENNA, 17. — L'Imperatore, dopo le manovre di Totis, ha emanato un ordine del giorno alle truppe che vi presero parte.

L'Imperatore esprime piena sodisfazione pei risultati della istruzione militare di tutte le truppe e per l'eccellente spirito di cui i Corpi d'armata e le due Landwehrs si mostrarono animati.

L'Imperatore soggiunge che la forza dell'esercito ha dato anche eccellenti prove allorquando intervenne per il mantenimento dell'ordine legale e per prestare i primi soccorsi in caso di accidenti. L'esercito e le due Landwehrs costituiscono un bene prezioso a garanzia delle due parti della Monarchia.

L'Imperatore conchiude esprimendo i suoi ringraziamenti e la sua riconoscenza ai tre Ministri militari, ai due Comandanti in capo delle Landwhers, al Capo dello Stato Maggiore ed a tutti gli ufficiali e soldati.

LA CANEA, 17. — Gli Ambasciatori a Costantinopoli autorizzarono i Consoli a prelevare sulla sopratassa delle dogane la metà dello stipendio della gendarmeria ottomana passata agli ordini del Comando internazionale.

COSTANTINOPOLI, 17. — Lo sgombero della Tessaglia da parte dei Turchi avrà luogo un mese dopo che le entrate destinate per gli antichi creditori e per il prestito che dovrà contrarsi per pagare l'indennità di guerra alla Turchia saranno state designate dalla Grecia e dopo che sarà stata approvata la relativa legge ed infine dopo che l'Amministrazione del debito pubblico funzionerà ed il prestito sarà stato contratto.

COSTANTINOPOLI, 17. — L'Ambasciatore d'Italia, comm. Pansa, è stato, oggi, ricevuto in udienza dal Sultano e partirà, domenica, in congedo per l'Italia.

MADRID, 17. — Il Vescovo di Majorca, Mons. Giacinto Cervera y Cervera, lanciò la scomunica contro Reverter per l'incameramento dei beni del Santuario di Lluch.

Il Gabinetto interporrà appello presso il Vaticano contro il Vescovo.

MADRID, 17. — Un comunicato ufficiale dichiara assolutamente falsa la notizia dell'entrata degli insorti in Consolacion del Sur, come pure quella del deviamento doloso di un treno con truppe nella provincia di Pinar del Rio, il 7 corrente.

Vi fu il deviamento di un treno con passeggeri per la rottura di una ruota, ma senza disgrazie di truppe.

Il distaccamento di San Andrès respinse un attacco degli insorti, i quali fuggirono lasciando sul campo 37 morti e dieci cavalli.

Le truppe spagnuole ebbero dieci feriti.

PARIGI, 17. — Il Re del Siam è partito, stamane, per l'Hâvre. Quivi S. M. farà colazione presso il Presidente della Repubblica Félix Faure e quindi ripartirà per Londra.

MESSICO, 17. — Un individuo in istato di ubriachezza tentò di assassinare il Presidente della Repubblica, generale Porfirio Diaz.

L'autore dell'attentato venne tosto arrestato.

L'aggressore del Presidente Diaz non portava armi.

NEW-YORK, 17. — Un dispaccio da Messico annunzia che la plebe ruppe le porte del carcere e linciò l'aggressore del Presidente della Repubblica.

Furono operati venti arresti.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 17 settembre 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì	752 39
Umidità relativa a mezzodì	57
Vento a mezzodì	SW debole.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 24 °2 Minimo 18 °1.
Pioggia in 24 ore:	goccie.

17 settembre 1897:

In Europa pressione bassa a 751 sulla Scozia; alta sul Golfo di Guascogna e sulla Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito fino a 3 mm. sul continente, fino a 4 sulle isole; temperatura dovunque diminuita; pioggie e qualche temporale specialmente sul versante Adriatico; pioggarella in Sicilia e Calabria; venti freschi a forti intorno ponente Italia inferiore e Sicilia.

Stamane: cielo vario al N; nuvoloso o coperto altrove Specialmente in Terra di Otranto e Sicilia.

Barometro: 756-757 sulla penisola: 758 Sicilia; 760 Cagliari.

Probabilità: venti freschi a forti del 4° quadrante al N, del 3° altrove; cielo vario con qualche pioggia o temporale specialmente al S.

BOLLETTINO METEORICO
DELL UFFICIO CENTRALE DI METEREOLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 17 settembre 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima (nelle 24 ore precedenti)	Temperatura Minima (nelle 24 ore precedenti)
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 2	15 0
Genova	sereno	calmo	22 7	15 8
Massa Carrara	sereno	agitato	23 9	16 4
Cuneo	sereno	—	21 6	12 0
Torino	sereno	—	21 0	12 4
Alessandria	nebbioso	—	23 3	10 7
Novara	sereno	—	21 0	10 8
Domodossola	sereno	—	20 9	9 5
Pavia	sereno	—	20 7	9 8
Milano	1/4 coperto	—	22 5	12 2
Sondrio	1/4 coperto	—	21 0	9 6
Bergamo	1/4 coperto	—	19 0	12 0
Brescia	sereno	—	20 4	11 0
Cremona	nebbioso	—	20 4	12 5
Mantova	—	—	—	—
Verona	1/4 coperto	—	22 9	14 0
Belluno	coperto	—	18 1	11 1
Udine	3/4 coperto	—	21 4	13 8
Treviso	sereno	—	20 8	15 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	21 3	15 2
Padova	sereno	—	27 0	12 2
Rovigo	sereno	—	21 2	12 6
Piacenza	sereno	—	19 8	12 6
Parma	1/4 coperto	—	21 0	13 0
Reggio Emilia	sereno	—	20 5	13 1
Modena	1/2 coperto	—	21 4	12 3
Ferrara	sereno	—	20 4	13 8
Bologna	sereno	—	20 7	12 8
Ravenna	sereno	—	27 7	12 3
Forlì	sereno	—	20 8	16 4
Pesaro	1/2 coperto	legg. mosso	22 5	14 0
Ancona	1/4 coperto	mosso	21 5	17 4
Urbino	1/4 coperto	—	20 2	12 3
Macerata	sereno	—	22 6	14 7
Ascoli Piceno	sereno	—	24 5	17 0
Perugia	1/4 coperto	—	21 6	12 5
Camerino	1/4 coperto	—	20 2	11 8
Lucca	1/4 coperto	—	23 7	12 7
Pisa	1/4 coperto	—	24 0	11 6
Livorno	1/2 coperto	calmo	22 0	15 0
Firenze	1/4 coperto	—	22 0	13 9
Arezzo	sereno	—	20 9	11 8
Siena	sereno	—	21 5	13 7
Grosseto	1/4 coperto	—	25 4	17 2
Roma	1/2 coperto	—	25 8	18 1
Teramo	1/2 coperto	—	25 0	14 8
Chieti	3/4 coperto	—	23 8	13 8
Aquila	1/4 coperto	—	20 5	14 2
Agnone	sereno	—	22 3	11 4
Foggia	1/4 coperto	—	27 7	18 2
Bari	1/4 coperto	calmo	26 4	17 4
Lecce	coperto	—	27 0	18 1
Caserta	1/4 coperto	—	24 5	15 2
Napoli	1/2 coperto	mosso	24 3	17 7
Benevento	3/4 coperto	—	24 8	16 9
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	nebbioso	—	19 3	12 6
Potenza	coperto	—	20 4	8 9
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	29 0	16 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	legg mosso	30 4	23 0
Trapani	coperto	legg. mosso	29 6	21 8
Palermo	coperto	legg. mosso	31 9	18 4
Porto Empedocle	coperto	calmo	30 0	23 0
Caltanissetta	coperto	—	30 0	19 0
Messina	coperto	calmo	30 9	23 7
Catania	coperto	calmo	35 3	21 7
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	36 0	24 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	26 0	16 0
Sassari	3/4 coperto	—	20 7	14 0

LISTINO UFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 17 settembre 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 97			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	98,65 67½ 70 65		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	98,55	98 55			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	93,65	— —			— —
			detta » di L. 25	98,70	— —			— —
»			detta » di L. 10	98,70	— —			— —
			detta » di L. 5	98,80	— —			— —
»			detta 4½ %		— —		p. cont.	108 27½
			» » in cartelle da L. 45 a 180.	108,45	— —			— —
»			» » » « 3 a 45.		— —			— —
»			detta 4 %		— —			98 55
			» » in cartelle di L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 97			detta 3 % 2ª grida		— —			63 —
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			103 20
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			98 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			103 25
			Valori garantiti dallo Stato.		Cor.Med.			
1 lug. 97	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			507 —
»	500	500	dette 4 % 2ª e 8ª Emissione		— —			500 —
1 lug. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			307 —
»	1000	1000	» » Tunisi-Goletta 4 % (oro)		— —			941 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			488 —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	500	500	» Cred. Fond. B Napoli (legge 17 gennaio 1897)		— —			441 —
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario					
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S.Spirito (vecchie)		— —			333 —
1 ott. 97	500		» » » » » (nuove)		— —			430 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			496 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			505 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » » dell'Ist.Italiano 4½ %		— —			510 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			714 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			536 —
1 apr. 97	500	500	» » Second. della Sardegna.		— —			278 —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 97	800	600	Az. Banca d'Italia		— —			778 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			100 —
1 mar. 97	500	500	» Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			440 —
1 apr. 97	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			388 —
15 apr. 97	500	500	» » Anglo-Romª. per l'illuminaz. di Roma col Gas od altri sistemi		— —	845 848 850		— —
1 lug. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1245 —
1 lug. 97	250	250	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	204		— —
1 apr. 97	125	125	» » dei Molini e Pastificio Pantan.		— —			135 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed Appi. Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'illuminazione		— —			135 —
15 apr. 97	125	125	» » Anonima Tramvays-Omnibus		— —	218½ 19 20 21 22 22½ 23 24 23½)		— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio.		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
30 giu. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			351 —
1 apr. 97	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —	128		— —
1 gen. 97	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			55 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			23 —
1 gen. 95	25	25	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			530 —
1 lug. 97	250	250	» Acquedotto de Ferrari-Galliera		— —			260 —

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			115 —
»	250	125	» » - Vita		— —			231 —
			Obbligazioni diverse.					
1 apr. 96	500	500	Obblig. Soc. Immobiliare		— —			170 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			85 —
1 apr. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			518 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali	330	— —			— —
1 gen. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	250	250	» » Ferrovie Sarde (Preferenza)		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			52 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			9 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia	90 giorni	— —	— —	104 80	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	— —	105 35	105 30	105 30	105 35	105 37½ 27½	105 30
2	Londra	90 giorni	— —	— —	26 42	26 42	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	— —	26 56	— —	26 55	26 57	26 56 51	26 55 $^1/_2$
4	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
4	Germania	Chêque	— —	— —	130 10	— —	130 10	130 15	130 30 12 $^1/_2$	130 15

Risposta dei premi . 28 settembre
Prezzi di compensaz. 28 »

Compensazione . . . 29 settembre
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 %
Interessi Anticipazioni 4 $^1/_2$ % fino a L. 10,000
» » 4 % oltre a L. 10,000

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO

Rendita 5 %	99 15
detta 4 $^1/_2$ %	108 12½
detta 4 %	99 —
detta 3 %	63 —
Obb. Municipio di Roma 4 % 1ª Emissione	503 —
Dette 4 % 2ª e 3ª Emissione	497 —
» Cred. Fond. S. Spirito.	328 50
» » » B. d'It. 4 %	496 —
» » » » 4 $^1/_2$ %	505 —
» » » dell'Ist. It.	510 —
Az. Ferr. Meridionali	709 —
» » Mediterranee	537 —
» » Sec. della Sardegna	281 —
» Banca d'Italia	765 —
» Banco di Roma	100 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajerie in Terni	385 —
» » Gas (Anglo Rom.)	855 —
» » Acqua Marcia	1240 —
» » Condotte d'Acqua	206 —
Azioni Soc. Molini Past. Pant.	135 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramways-Om.	235 —
» » Nav. Gen. Ital.	314 —
» » Metallurgica Ital.	125 —
» » Piccola Borsa di Roma	55 —
» » An. Piem. Elett.	— —
» » Risanamento di Napoli	28 —
» » Credito Italiano.	530 —
» » Acq. De Ferrari G.	260 —
» Fondiaria Incendio	117 —
» » » Vita	231 —
Obbl. Ferroviarie 3 %	305 —
» » del Tirreno	488 —
» Soc. Immob.	170 —
» » » 4 %	85 —
Ferr. Secondarie della Sardegna	— —
» Ferr. Napoli-Ottajano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	50 —
» » Immobiliare	8 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

16 settembre 1897.

Consolidato 5 % 98 4925
Consolidato 3 % nominale. 63 30

La Commissione Sindacale

GIULIO FRIEDMANN.
UGO NATALI.

Visto: Il Deputato di Borsa: LEONE LEVI.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TUMINO RAFFAELE.